

## Relazione sul disegno di legge n.1653

Il provvedimento all'esame della Commissione si compone di un unico articolo suddiviso in due commi.

Il primo prevede l'introduzione -nel codice dell'ordinamento militare- dell'articolo 1322-*bis*, in base al quale ai primi capitani, di qualunque categoria, compresi coloro che provengono dai corsi allievi ufficiali di complemento, collocati in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento, che hanno maturato cinque anni di permanenza nella qualifica viene conferita la promozione al grado superiore.

Il comma successivo, stabilisce quindi che il beneficio di cui al comma 1 è concesso ai primi capitani indipendentemente dalla data di collocamento in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento.

L'attuale quadro normativo in cui si inquadra la figura professionale del primo capitano è definito dagli articoli 1321 e 1322 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

L'articolo 1321 istituisce la qualifica, precisando che essa non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianità di grado dell'ufficiale, sebbene ai primi capitani e qualifiche corrispondenti possano essere attribuiti incarichi del grado superiore.

Il successivo articolo 1322, quindi, disciplina le modalità del conferimento. In particolare, la qualifica è conferita, con decreto ministeriale, ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto dodici anni di grado. Inoltre, ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente se l'hanno assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.

La qualifica è conferita, altresì, ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate che hanno compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.

La ratio sottesa al provvedimento mira quindi a ricondurre la predetta figura nell'alveo dell'effettiva progressione della carriera militare. La relazione introduttiva al disegno di legge precisa, infatti, che la qualifica rappresenta una figura in desuetudine. Ciò in quanto l'arco temporale per ottenere il relativo conferimento sarebbe più lungo di quello richiesto per la promozione al grado di maggiore, ossia la naturale progressione di carriera per i capitani (con conseguente vanificazione e superamento della qualifica di primo capitano).

Risulterebbe allora necessario superare, ad avviso della presentatrice, la sperequazione che si produrrebbe a carico dei primi capitani collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento, estendendo anche ad essi la possibilità di una promozione ad un effettivo grado della carriera militare attraverso il conferimento del grado di maggiore ai primi capitani che abbiano maturato cinque anni nel grado.

Ai fini di inquadrare compiutamente la questione nonché di facilitare la quantificazione degli oneri finanziari, sarebbe opportuno conoscere -dai competenti Uffici della Difesa- l'effettiva entità dei potenziali beneficiari del provvedimento.

IL RELATORE.